Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA L. 0,60

Anno LXV Roma — Martedì, 19 agosto 1924 Numero 194

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni · Ogni foglio delle inserzioni. di 4 pagine. *cent 80* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato. a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria · *A. Boffi.* — Ancona · *G. Focola* — Aquila · *F. Agnelli.* — Arezzo · *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno · *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo · *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini.* — Brescia . *E. Castoldi.* — Cagliari · *G Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso · *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania *G Giannotta.* — Catanzaro · *G Mazzocco.* — Chieti · *E Piccirilli.* — Como · *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto.* — Cremona · *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati.* — Firenze · *M. Mozzon.* — Fiume · *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia · *G. Pilone.* — Forlì · *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto · *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno · *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova · *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina · (*). — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo · *O. Fiorenza.* — Parma · *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia · *N. Simonelli* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa · *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt* — Potenza · (*) — Ravenna *E. Lavagno e F°.* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale* — Rovigo *G. Marin* — Salerno · *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena · *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G Greco.* — Sondrio · *Zarucchi.* — Spezia *A Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani · *G. Banci.* — Trento · M. Disertori. — Treviso Longo e Zoppelli. — Trieste L. Cappelli. — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin.* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Schönfeld* · (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1247. — REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1235.
Approvazione del trattato relativo allo Spitsberg concluso a Parigi fra l'Italia ed altri Stati . . Pag. 2879

1248. — REGIO DECRETO 7 luglio 1924, n. 1240.
Soppressione del Regio vice consolato in Coira ed istituzione del Regio vice consolato in Davos Plätz. Pag. 2882

1249. — REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1241.
Erezione in Ente morale della Società italiana di oftalmologia, in Roma . . . . Pag. 2882

DECRETO PREFETTIZIO 18 agosto 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Civitella del Tronto . . . . Pag. 2882

DECRETO PREFETTIZIO 25 luglio 1924.
Rimozione dalla carica del sindaco di Cortina all'Adige. Pag. 2883

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 2883

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di macchine ed esercitazioni nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma. . . . . Pag. 2883

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di disegno di macchine ed esercitazioni nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma . . . . Pag. 2884

Concorsi per titoli e per esami ai posti di capo-officina elettricista, capo-officina aggiustatore, capo-officina fonditore, capo-officina torneria e macchine utensili, capo-officina edile, capo-officina per laboratorio di macchine della trazione, nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale, in Roma . Pag. 2885

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale Eugenio Bona, in Biella . . . . Pag. 2886

Determinazione del numero dei posti di direttore di Regia scuola agraria messi a concorso . . . . Pag. 2886

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1247.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1235.

Approvazione del trattato relativo allo Spitsberg concluso a Parigi fra l'Italia ed altri Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il trattato relativo allo Spitsberg, concluso a Parigi, il 9 febbraio 1920, fra l'Italia ed altri Stati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 51. — GUALTIERI.

Traité concernant le Spitsberg signé à Paris le 9 février 1920.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Suède.

Désireux, en reconnaissant la souveraineté de la Norvège sur l'archipel du Spitsberg, y compris l'île aux Ours, de voir ces régions pourvues d'un régime équitable propre à en assurer la mise en valeur et l'utilisation pacifique,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs en vue de conclure un Traité à cet effet:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Hugh Campbell Wallace, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Paris;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et l'Irlande et des Territoires britanniques au dela des mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable comte de Derby, K. G., G. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. Britannique, à Paris;

Et

pour le Dominion du Canada:

L'Honorable Sir George Hasley Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire du Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire de l'Australie dans le Royaume-Uni:

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

Le Très Honorable Sir Thomas MacKenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire de la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'Union Sud-Africaine:

M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonction de Haut Commissaire de l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

pour l'Inde:

Le Très Honorable Comte de Derby, K. G., G. C. V. O., C. B.;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. Herman Anker Bernhoft, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark à Paris;

Le Présidente de la République Française:

M. Alexandre Millerand, Présidente du Conseil, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Maggiorino Ferraris, sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. le Baron de Wedel Jarlsberg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Norvège à Paris.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. John Loudon, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. la Reine des Pays-Bas à Paris;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Comte J.-J.-A. Ehrensvard, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède à Paris;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des stipulations ci-après:

Art. 1er.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaitre, dans les conditions stipulées par le présent Traité, la pleine et entière souveraineté de la Norvège sur l'archipel du Spitsberg comprenant, avec l'île aux Ours ou Beeren-Eiland, toutes les îles situées entre les 10° et 35° de longitude Est de Greenwich et entre les 74° et 81° de latitude Nord, notamment: le Spitsberg occidental, la terre du Nord-Est, l'île de Barents, l'île d'Edge, les îles Wiche, l'île d'Espérance ou Hopen-Eiland et la terre du Prince-Charles, ensemble les îles, îlots et rochers qui en dépendent (Voir la carte annexée).

Art. 2.

Les navires et ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes seront également admis à l'exercice du droit de pêche et de chasse dans les régions visées à l'article 1er et leurs eaux territoriales.

Il appartiendra à la Norvège de maintenir, prendre ou édicter les mesures propres à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la reconstitution de la faune et de la flore dans lesdites régions et leurs eaux territoriales, étant entendu que ces mesures devront toujours être également applicables aux ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes, sans exemptions, privilèges et faveurs quelconques, directs ou indirects, au profit de l'une quelconque d'entre elles.

Les occupants dont les droits seront reconnus selon les termes des articles 6 et 7 jouiront du droit exclusif de chasse sur leurs fonds de terre: 1° à proximité des habitation, des maisons, des magasins, des usines, des installations aménagées aux fins de l'exploitation du fonds de terre, dans les conditions fixées par les règlements de la police locale; 2° dans un rayons de 10 kilomètres autour du siège principal des entreprises ou exploitations; et dans les deux cas sous réserve de l'observation des règlements édictés par le Gouvernement norvégien dans les conditions énoncées au présent article

Art. 3.

Les ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes auront une égale liberté d'accès et de relâche pour quelque cause et objet que ce soit, dans les eaux, fjords et ports des régions visées a l'article 1er; ils pourront s'y livrer, sans aucune entrave, sous réserve de l'observation des lois et règlements locaux, à toutes opérations maritimes, industrielles, minières et commerciales sur un pied de parfaite égalité.

Ils seront admis dans les mêmes conditions d'égalité à l'exercice et à l'exploitation de toutes entreprises maritimes, industrielles, minières ou commerciales, tant'à terre que dans les eaux territoriales, sans qu'aucun monopole, à aucun égard et pour quelque entreprise que ce soit, puisse être établi.

Nonobstant les règles qui seraient en vigueur en Norvège relativement au cabotage, les navires des Hautes Parties Contractantes en provenance ou à destination des régions visées à l'article premier auront le droit de relâcher, tant à l'aller qu'au retour, dans les ports norvégiens, pour embarquer ou débarquer des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination desdites régions, ou pour toute autre cause.

Il est entendu qu'à tous égards, et notamment en tout ce qui concerne l'exportation, l'importation et le transit, les ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes, leurs navires et leurs marchandises, ne seront soumis à aucune charge ni restriction quelconque, qui ne sera pas appliquée aux ressortissants, aux navires ou aux marchandises, jouissant en Norvège du traitement de la nation la plus favorisée, les ressortissants norvégiens, leurs navires et leurs marchandises étant dans ce but assimilés à ceux des autres Hautes Parties Contractantes, et ne jouissant d'un traitement plus favorable à aucun égard.

L'exportation de toutes marchandises destinées au territoire d'une quelconque des Puissances contractantes ne devra être frappée d'aucune charge ni restriction qui puissent être différentes ou plus onéreuses que celles prévues à l'exportation de marchandises de la même espèce à destination du territoire d'une autre Puissance contractante (y compris la Norvège) ou de tout autre pays.

Art. 4.

Toute station publique de télégraphie sans fil établie ou à établir, avec l'autorisation ou par les soins du Gouvernement norvégien, dans les régions visées à l'article 1er, devra, toujours être ouverte sur un pied de parfaite égalité aux communications des navires de tous pavillons et des ressortissants des Hautes Parties Contractantes dans les conditions prévues par la Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912 ou de la Convention internationale qui serait conclue pour être substituée à celle-ci.

Sous réserve des obligations internationales résultant d'un état de guerre, les propriétaires d'un bien-fonds pourront toujours établir et utiliser pour leurs propres affaires des installations de télégraphie sans fil, qui auront la liberté de communiquer pour affaires privées avec des stations fixes ou mobiles, y compris les stations établies sur les navires et les aéronefs.

Art. 5.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'utilité d'établir dans les régions visées à l'article premier une station internationale de météorologie, dont l'organisation fera l'objet d'une Convention ultérieure.

Il sera pourvu également par voie de convention aux conditions dans lesquelles les recherches d'ordre scientifique pourront être effectuées dans lesdites régions.

Art. 6.

Sous réserve des dispositions du présent article, les droits acquis appartenant aux ressortissants des Hautes Parties Contractantes seront reconnus valables.

Les réclamations relativement aux droits résultant de prises de possession ou d'occupation antérieures à la signature du présent Traité seront réglées d'après les dispositions de l'Annexe ci-jointe, même force et valeur que le présent Traité.

Art. 7.

Dans les régions visées à l'article 1er, la Norvège s'engage à accorder à tous les ressortissants des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne les modes d'acquisition, la jouissance et l'exercice du droit de propriété, y compris les droits miniers, un traitement basé sur une parfaite égalité et conforme aux stipulation du présent Traité.

Il ne pourra être effectué d'expropriation que pour cause d'utilité publique et contre le versement d'une juste indemnité.

Art. 8.

La Norvège s'engage à pourvoir les régions visées à l'article 1er d'un régime minier qui, notamment au point de vue des impôts, taxes au redevances de toute nature, des conditions générales et particulières du travail, devra exclure tous privilèges, monopoles ou faveurs tant au profit de l'État qu'au profit des ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes, y compris la Norvège, et assurer au personnel salarié de toute catégorie les garanties de salaire et de protection nécessaires à leur bien-être physique, moral et intellectuel.

Les impôts, taxes et droits qui seront perçus devront être exclusivement consacrés auxdites régions et ne pourront être établis que dans la mesure où ils seront justifiés par leur objet.

En ce qui concerne spécialement l'exportation des minerais, le Gouvernement norvégien aura la faculté d'établir une taxe à l'exportation; toutefois cette taxe ne pourra être supérieure a 1 p. 100 de la valeur maxima des minerais exportés jusqu'à concurrence de 100,000 tonnes, et au-dessus de cette quantité la taxe suivra une proportion décroissante. La valeur sera déterminée à la fin de la saison navigable en calculant le prix moyen franco-bord.

Trois mois avant la date prévue pour sa mise en vigueur, le projet de régime minier devra être communiqué par le Gouvernement norvégien aux autres Puissances contractantes. Si, dans ce délai, une ou plusieurs desdites Puissances proposaient d'apporter des modifications à cette réglementation avant qu'elle soit appliquée, ces propositions seraient communiquées par le Gouvernement norvégien aux autres Puissances contractantes, pour être soumises à l'examen et à la décision d'une Commission composée d'un représentat de chacune desdites Puissances. Cette Commission sera réunie par le Gouvernement norvégien et devra statuer dans un délai de trois mois à dater de sa réunion. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Art. 9.

Sous réserve des droits et devoirs pouvant résulter pour la Norvège de son adhésion à la Société des Nations, la Norvège s'engage à ne créer et à ne laisser s'établir aucune base navale dans les régions visées à l'article 1er, à ne construire aucune fortification dans lesdites régions, qui ne devront jamais être utilisées dans un but de guerre.

Art. 10.

En attendant que la reconnaissance par les Hautes Parties Contractantes d'un Gouvernement russe permette à la Russie d'adhérer au présent Traité, les nationaux et sociétés russes jouiront des mêmes droits que les ressortissants des Hautes Parties Contractantes.

Les réclamations qu'ils auraient à faire valoir dans les régions visées à l'article 1er seront présentées, dans les condition stipulées par l'article 6 et l'Annexe du présent Traité, par les soins du Gouvernement danois, qui consent à prêter, dans ce but, ses bons offices.

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Le présent Traité entrera en vigueur, en ce qui concerne les stipulations de l'article 8, dès qu'il aura été ratifié par chacune des Puissances signataires, et, à tous autres égards, en même temps que le régime minier prévu audit article.

Les tierces Puissances seront invitées par le Gouvernement de la République française à adhérer au présent Traité dûment ratifié. Cette adhésion sera effectuée par voie de notification adressée au Gouvernement français, à qui il appartiendra d'en aviser les autres Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Paris, le 9 février 1920, en deux exemplaires, dont un sera remis au Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Norvège et un restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises aux autres Puissances signataires.

(L. S.) *Hugh C. Wallace.*
(L. S.) *Derby.*
(L. S.) *George H. Perley.*
(L. S.) *Andrew Fisher.*
(L. S.) *MacKenzie.*
(L. S.) *R. A. Blankenberg.*
(L. S.) *Derby.*
(L. S.) *H. A. Bernhoft.*
(L. S.) *A. Millerand.*
(L. S.) *Maggiorino Ferraris.*
(L. S.) *K. Matsui.*
(L. S.) *Wedel Jarlsberg.*
(L. S.) *J. Loudon.*
(L. S.) *J. Ehrensvard.*

ANNEXE.

§ 1.

1° Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, toutes les revendications territoriales qui auraient déjà été formulées auprès des Gouvernements des diverses Puissances antérieurement à la signature du présent Traité devront être notifiées par le Gouvernement du réclamant à un Commissaire chargé d'examiner ces revendications. Ce Commissaire sera un juge ou un jurisconsulte de nationalité danoise possédant les qualités nécessaires et désigné par le Gouvernement danois.

2° Cette notification devra comprendre une délimitation exacte de l'étendue du terrain revendiqué, et être accompagnée d'une carte, qui sera établie à l'échelle d'au mois 1/1,000,000, et sur laquelle sera indiqué clairement le terrain revendiqué.

3° La notification devra être accompagnée du dépôt de la somme d'un penny (1 d.) par acre (40 ares) de terrain revendiqué, pour couvrir les frais occasionnés par l'examen des revendications.

4° Le Commissaire pourra requérir des réclamants la production de tous autres documents, actes ou informations qu'il jugerait nécessaires.

5° Le Commissaire examinera les revendications ainsi notifiées. A cette fin, il pourra recourir à telle assistance technique qu'il jugerait nécessaire et, le cas échéant, faire procéder à une enquête sur place.

6° La rémunération du Commissaire sera fixée d'un commun accord par le Gouvernement danois et les autres Gouvernements intéressés. Le commissaire fixera lui-même la rémunération des adjoints qu'il jugera nécessaire d'employer.

7° Après examen des réclamations, le Commissaire préparera un rapport indiquant avec précision les réclamations qui, d'après lui, doivent être immédiatement reconnues fondées et celles qui, par suite de contestation ou pour toute autre cause, devraient, à son avis, être soumises à l'arbitrage commo il est dit ci-après. Des copies de ce rapport seront trasmises par le Commissaire aux Gouvernements intéressés.

8° Si le chiffre des sommes déposées en vertu de l'alinéa 3° ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés par l'examen des revendications, le Commissaire, si la revendication lui paraît fondée, indiquera immédiatement le supplément à verser par le réclamant. Le montant de cette somme sera fixé d'après l'étendue du terrain sur lequel les titres du réclamant auront été reconnus justifiés.

Si le montant des sommes déposées en vertu de l'alinéa 3° venait à dépasser celui desdits frais, le solde en serait affecté au payement des frais de l'arbitrage prévu ci-après.

9° Dans un délai de trois mois à dater du rapport prévu à l'alinéa 7° du présent paragraphe, le Gouvernement norvégien prendra les mesures nécessaires pour conférer au réclamant dont le Commissaire aura-reconnu la réclamation justifiée, un titre valable lui assurant la propriété exclusive su le terrain en question, d'accord avec les lois et les réglements qui sont ou seront en vigueur dans les régions visées à l'article 1er du présent Traité et sous réserve des réglements miniers visés à l'article 8 dudit Traité.

Toutefois, dans le cas où un versement complémentaire serait nécessaires en vertu de l'alinéa 8 ci-dessus, il ne sera délivré qu'un titre provisoire qui deviendra définitif dès que le réclamant aura effectué ledit versement dans tel délai convenable, que pourra fixer le Gouvernement norvégien.

§ 2.

Les réclamations que, pour une raison quelconque, le Commissaire, prévu au paragraphe 1er, n'aura pas reconnues fondées, seront réglées d'après les disposition suivants:

1° Dans un délai de trois mois à dater du rapport prévu à l'alinéa 7 du paragraphe précédent, chacun des Gouvernements auxquels ressortissent les réclamants dont les réclamations n'ont pas été admises, désignera un arbitre.

Le Commissaire présidera le Tribunal ainsi constitué. Il aura voix prépondérante en cas de partage. Il désignera un secrétaire chargé de récevoir les documents visés à l'alinéa 2° du présent paragraphe et de prendre les mesures nécessaires pour la réunion du Tribunal.

2° Dans le délai d'un mois à dater de la nomination du secrétaire prévu à l'alinéa 1°, les réclamants feront parvenir à ce dernier, par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs, un mémoire indiquant avec précision leurs revendications, accompagné de tous documents et argumentations qu'ils pourraient désirer faire valoir à l'appui.

3° Dans le délai de deux mois à dater de la nomination du secrétaire prévu à l'alinéa 1°, le Tribunal se réunira à Copenhague à l'effet d'examiner les revendications qui lui auront été soumises.

4° La langue employée par le Tribunal sera l'anglais. Tous documents ou arguments pourront lui être présentés par les parties intéressées dans leur propre langue, mais devront être accompagnés en tout cas d'une traduction en anglais.

5° Les réclamants auront le droit, s'ils en expriment le désir, d'être entendus par le Tribunal, soit personnellement, soit par des conseils, et le Tribunal aura le droit de demander aux réclamants toutes explications et tous documents ou argumentation complémentaires qu'il jugerait nécessaires.

6° Avant d'entendre la cause, le Tribunal devra requérir des parties un dépôt ou une garantie de toute somme qu'il pourra juger nécessaire pour payer la part de chaque réclamant dans les dépenses du Tribunal. Pour en fixer le montant, le Tribunal se basera principalement sur l'étendue du terrain revendiqué. Il pourra aussi demander aux Parties un complément de dépôt dans les affaires impliquant des dépenses spéciales.

7° Le chiffre des honoraires des arbitres sera déterminé par mois, et fixé par les Gouvernements intéressés. Le Président fixera les appointements du secrétaire et de toutes autres personnes employées par le Tribunal.

8° Sous réserve des stipulations de la présente Annexe, le Tribunal aura plein pouvoir pour régler sa propre procédure.

9° Dans l'examen des revendications le Tribunal devra prendre en considération:

a) toutes règles applicables du droit des gens;

b) les principes généraux de justice et d'équité;

c) les circonstances suivantes:

1) la date à laquelle le terrain revendiqué a été occupé pour la première fois par le réclamant ou ses auteurs;

2) la date à laquelle la revendication a été notifiée au Gouvernement du réclamant;

3) la mesure, dans laquelle le réclamant ou ses autres ont développé et exploité le terrain revendiqué par le réclamant. A cet égard, le Tribunal devra tenir compte des circostances ou des entraves qui, par suite de l'existence de l'état de guerre de 1914 à 1919, ont pu empêcher les réclamants de poursuivre leur réclamation.

10° Toutes les dépenses du Tribunal seront partagées entre les réclamants dans la proportion fixée par le Tribunal. Dans le cas où le montant des sommes déposées selon les stipulations de l'alinéa 6° viendrai à dépasser celui des frais du Tribunal, le solde en serait remboursé aux personnes dont les réclamations ont été admises, et cela dans la proportion jugée équitable par le Tribunal.

11° Les décision du Tribunal seront communiquées par ce dernier aux Gouvernements intéressée, et dans tous les cas au Gouvernement norvégien.

Le Gouvernement norvégien, dans un délai de trois mois après qu'il aura reçu une décision, prendra les mesures nécessaires pour conférer aux réclamants, dont les revendications auront été admises par le Tribunal, des titres valables conformément aux lois et réglements, qui sont ou seront en vigueur dans les régions visées à l'article 1er du présent Traité, et sous réserve des réglements miniers, dont il est parlé à l'article 8 dudit Traité. Toutefois les titres ne deviendront définitifs que lorsque le demandeur aura versé sa quote-part des frais du Tribunal, dans tel délai convenable que pourra fixer le Gouvernement norvégien.

§ 3.

Toute réclamation qui n'aura pas été notifiée au Commissaire conformément à l'alinéa 1er du paragraphe premier, ou qui, n'ayant pas été admis par lui, n'aura pas été soumise au Tribunal conformément au paragraphe 2, sera considérée comme définitivement éteinte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1248**.

REGIO DECRETO 7 luglio 1924, n. **1240**.

Soppressione del Regio vice consolato in Coira ed istituzione del Regio vice consolato in Davos Plätz.

N. 1240. R. decreto 7 luglio 1294, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio vice consolato in Coira è soppresso, e viene istituito un Regio vice consolato in Davos Plätz alla dipendenza del Regio consolato in Zurigo, con l'assegno annuo di L. 8000 oltre la quota per ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio di L. 8500 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1924.

Numero di pubblicazione **1249**.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. **1241**.

Erezione in Ente morale della Società italiana di oftalmologia, in Roma.

N. 1241. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Società italiana di oftalmologia in Roma ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 18 agosto 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Civitella del Tronto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il R. decreto 24 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Civitella del Tronto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straorinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Civitella del Tronto è prorogato di tre mesi.

Teramo, addì 18 agosto 1924.

Il Prefetto: DE RUGGIERO.

DECRETO PREFETTIZIO 25 luglio 1924.
Rimozione dalla carica del sindaco di Cortina all'Adige.

IL PREFETTO
DELLA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il precedente decreto 9 luglio u. s., n. 9275 gab., con cui il signor Francesco Sanin veniva sospeso dalla carica di sindaco del comune di Cortina d'Adige;
Considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato pienamente provato che il suddetto sindaco si è allontanato con futili pretesti dal Comune nei giorni della visita di S. A. R. il Principe ereditario e di S. A. R. la Duchessa d'Aosta, allo scopo di sottrarsi al doveroso ossequio agli Augusti membri della famiglia Reale italiana;
Considerato che tali manifestazioni sono inammissibili in chi, oltre che capo dell'amministrazione comunale, è anche, per la sua carica, ufficiale del Governo;
Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 30 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor Francesco Sanin è rimosso dalla carica di sindaco di Cortina all'Adige. Il Sottoprefetto di Cavalese è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Trento, addì 25 luglio 1924.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 184

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	124 68	Belgio	114 90
Londra	100 941	Olanda	8 665
Svizzera	419 33	Pesos oro	17 40
Spagna	299 50	Pesos carta	7 47
Berlino	—	New York	22 273
Vienna	—	Oro	429 76
Praga	66 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 73
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 26

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di macchine ed esercitazioni nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di macchine ed esercitazioni nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe di istituti industriali inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo, secondo le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene nominato in prova per un periodo di 2 anni, dopo i quali, in seguito ai risultati favorevoli di due ispezioni, verrà nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria;
2° atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del tribunale competente;
3° certificato di cittadinanza italiana;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'insegnamento a cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il candidato risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale delle scuole industriali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare le loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare, per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 9 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di disegno di macchine ed esercitazioni nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di disegno di macchine ed esercitazioni nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe di istituti industriali, inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo, secondo le disposizioni contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene nominato in prova per un periodo di 2 anni, dopo i quali, in seguito all'esito favorevole di due ispezioni, verrà nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altra amministrazione.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria;

2° atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'insegnamento cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato. I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso. Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengano rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima della prova di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 9 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

Concorsi per titoli e per esami ai posti di capo-officina elettricista, capo-officina aggiustatore, capo-officina fonditore, capo officina torneria e macchine utensili, capo-officina edile, capo-officina per laboratorio di macchine della trazione, nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale, in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, sono aperti i seguenti concorsi per titoli e per esame ai posti di:

Capo-officina elettricista;
Capo-officina aggiustatore;
Capo-officina fonditore;
Capo-officina torneria e macchine utensili;
Capo-officina edile;
Capo-officina per laboratorio di macchine della trazione.

I capi-officina prescelti iniziano la loro carriera nel grado undecimo, giusta le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, la proseguono fino al grado nono. Essi tuttavia vengono nominati in via di esperimento per 2 anni, dopo i quali, in seguito all'esito favorevole di 2 ispezioni, saranno nominati stabili.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, una per ogni concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministro (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale) entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non sono ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di un medico provinciale o militare o di un ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

d) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

g) titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati, ad occupare i posti di capi-officina per i laboratori sopraindicati;

h) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

i) elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni e lavori presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai succesivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il capo-officina prescelto all'atto della stabilità ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensione istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 16,50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 9 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale Eugenio Bona, in Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4 industria commercio e lavoro, foglio n. 381, col quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale Eugenio Bona, in Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato d'immunità penale;

5° Certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° la fotografia debitamente legalizzata;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano;

9° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma di laurea conseguito nell'università commerciale Bocconi in Milano, e certificato dei punti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatto al Regio istituto commerciale di Biella.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni. Il servizio militare di guerra sarà valuto pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale di ruolo delle scuole dipendenti dal Ministero per l'economia nazionale nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria esser nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'istituto purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a 2 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

Determinazione del numero dei posti di direttore di Regia scuola agraria messi a concorso.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese, reg. 4, economia nazionale, foglio 241, col quale veniva bandito il concorso per coprire posti di direttore di Regia scuola agraria media che fossero rimasti vacanti dopo l'applicazione dell'art. 51 del surricordato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, nei riguardi degli attuali incaricati della direzione di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Vista la relazione della Commissione incaricata di esprimere giudizio di merito sugli attuali incaricati della direzione di Scuole speciali e pratiche, dalla quale relazione risulta che sono stati prescelti solo 17 degli stessi incaricati per coprire il posto di direttore di Regia scuola agraria media, per cui sono rimasti vacanti sei posti di direttore;

Decreta:

A scioglimento della riserva di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 8 aprile 1924, i posti di direttore di Regia scuola agraria media messi a concorso fra gli attuali professori di Scuole speciali e pratiche di agricoltura, provveduti di laurea in scienze agrarie ed ordinari da almeno un sessennio, sono sei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.